

#### TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI VENEZIA

Prot. n. 260 2020 U.

Venezia, 9 marzo 2020

Oggetto: aggiornamento delle misure organizzative per la gestione delle udienze collegiali del Distretto per l'emergenza COROD-2019 a seguito del DPCM 8.3.2020 e del DL n. 11 del 8.3.2020 per il **periodo dal 9 marzo 2020 al 22 marzo 2020**.

Visti il DL n. 11 del 8.3.2020 e il DPCM 8.3.2020;

visto il provvedimento organizzativo già adottato il 5.3.2020 che dava disposizioni con riguardo ai differimenti dei procedimenti penali se le parti o i loro Difensori erano residenti nelle cd. "zone rosse" (per il Veneto solo il Comune di Vò);

visto il provvedimento organizzativo adottato il 6.3.2020 in relazione all'udienza collegiale del 10.3.2020 (Verona) a seguito della situazione di criticità della cancelleria addetta agli affari collegiali per l'improvvisa assenza dell'unico funzionario, che prevedeva la trattazione dei soli procedimenti relativi ai detenuti o comunque ritenuti urgenti, con differimento dei procedimenti relativi ai soggetti liberi disposto fuori udienza;

ritenuto necessario aggiornare nel Distretto la gestione delle udienze collegiali a seguito del DL 11/2020 fissate fino al 22 marzo 2020 relative alle seguenti udienze: 10 marzo (Verona), 17 marzo (Venezia), 18 marzo (Padova) a seguito dei provvedimenti legislativi e regolamentari emessi il 8.3.2020;

- -visti in particolare gli artt. 1 c. 1 e 2 c. 2 lett g punto 2 lett a del DL citato, per cui a decorrere dal 9 marzo 2020 e sino al 22 marzo 2020 tutte le udienze dei procedimenti penali pendenti sono rinviate d'ufficio ad eccezione dei seguenti procedimenti:
- -procedimenti relativi ai detenuti che facciano espressa richiesta di trattazione del procedimento;
- -procedimenti in cui sono state applicate misure di sicurezza;
- -procedimenti di revoca di misure alternative con sospensione (art. 51 ter o.p.)
- -visto l'art. 2 c. 7 DL citato per cui sino al 31 maggio 2020 la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute o internate <u>è assicurata</u>, ove <u>possibile</u>, mediante videoconferenza o con collegamenti da remoto individuati e <u>regolati con provvedimento del DGSIA</u> applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3,4 e 5 dell'art. 146 bis disp. att. c.p.p.;
- -visto il DPCM del 8.3.2020 <u>che limita la libertà di movimento delle persone residenti nelle Province di Venezia, Padova e Treviso</u>, situazione che potrebbe determinare <u>la difficoltà o la scelta dei Difensori di non intervenire alle udienze penali</u> dei procedimenti relativi a detenuti od urgenti;
- -visto che l'art. 1 comma 3 del D.L. 11/2020 espressamente rinvia anche alle disposizioni dell'art. 10 D.L. 9/2020 (che disciplinava le ipotesi di rinvio dei procedimenti penali le cui parti o i loro Difensori risiedevano o domiciliavano nei Comuni di cui all'allegato 1 del DPCM 1.3.2020) in relazione al quale, per le udienze citate erano già state impartire disposizioni, che comunque di fatto, quanto al cd. periodo cuscinetto in atto fino al 22.3.2020, risultano superate dalla circostanza della limitazione della trattazione dei soli procedimenti definiti come urgenti dal legislatore;

## dispone

in relazione all'udienza del 10 marzo 2020 (Verona)

- -la celebrazione dei soli <u>procedimenti relativi a persone detenute che abbiano fatto espressa richiesta di trattazione del procedimento:</u>
- -la trattazione dei procedimenti di <u>revoca di misure alternative</u> previa sospensione ex art. 51 ter o.p. e di <u>reclamo in materia di misure di sicurezza</u>;
- -di acquisire eventuale richiesta dei detenuti di trattazione del procedimento;
- -di avvisare i detenuti che gli stessi potranno essere esaminati da remoto mediante skype;
- -di acquisire, nel caso in cui l'esame tramite *skype* non sia possibile, <u>eventuale rinuncia alla traduzione</u>, vista l'emergenza sanitaria in atto;
- -di disporre la traduzione dei detenuti solo se non sia tecnicamente possibile l'utilizzo di *skype* per l'esame e se gli stessi non rinunciano alla traduzione;
- -il <u>rinvio d'ufficio</u> a nuovo ruolo <u>(da disporsi fuori udienza)</u> dei procedimenti relativi ai <u>detenuti che</u> <u>non faranno richiesta</u> di trattazione del procedimento;

## dispone

in relazione alle restanti udienze del 17 marzo (Venezia) e del 18 marzo (Padova):

- la celebrazione dei soli procedimenti relativi a persone detenute che abbiano fatto espressa richiesta di trattazione del procedimento;
- -la trattazione dei procedimenti di <u>revoca di misure alternative</u> previa sospensione ex art. 51 ter o.p. e di <u>reclamo in materia di misure di sicurezza;</u>
- -di acquisire eventuale richiesta dei detenuti di trattazione del procedimento;
- -di avvisare i detenuti che gli stessi potranno essere esaminati da remoto mediante skype;
- -di acquisire, nel caso in cui l'esame tramite skype non sia possibile, <u>eventuale rinuncia alla</u> traduzione, vista l'emergenza sanitaria in atto;
- -di disporre la traduzione dei detenuti solo se non sia tecnicamente possibile l'utilizzo di *skype* per l'esame e se gli stessi non rinunciano alla traduzione;
- -il <u>rinvio d'ufficio</u> a nuovo ruolo <u>(da disporsi fuori udienza)</u> dei procedimenti relativi ai <u>detenuti che</u> non faranno richiesta di trattazione del procedimento;
- -il <u>rinvio d'ufficio</u> a nuovo ruolo (<u>da disporsi fuori udienza</u>) dei procedimenti relativi **ai <u>condannati</u>** <u>liberi</u>;

#### invita

<u>i magistrati degli Uffici</u> di sorveglianza di Verona e Padova a verificare <u>se gli Istituti</u> ove sono ristretti i detenuti dei procedimenti da trattare nelle citate udienze <u>hanno una postazione</u> per utilizzare il sistema di videochiamata "skype for business" e a verificare le <u>modalità del collegamento da remoto utilizzando nell'aula di udienza i PC portatili</u> in dotazione ai magistrati nonché <u>prenotando presso gli Istituti un appuntamento orario per il giorno delle udienze</u>

# invita

i presidenti dei Consigli degli Ordini degli Avvocati di Verona, Venezia e Padova a indicare un Difensore di ufficio che dovrà essere presente alle citate udienze per essere nominato ai sensi dell'art. 97 c. 4 c.p.p., anche per provvedere alla sostituzione dei Difensori residenti o domiciliati nelle Province di Venezia, Padova e Treviso (cd. "zone rosse") che abbiano comunicato la loro difficoltà ad intervenire in udienza.



Si comunichi alle parti dei procedimenti rinviati e al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Venezia.

Si comunichi ai Magistrati del Distretto, al personale degli Uffici di sorveglianza, ai Presidenti degli Ordini degli Avvocati di Venezia, Treviso, Belluno, Padova, Rovigo, Vicenza e Verona.

Si comunichi, per conoscenza, al Presidente della Corte di Appello di Venezia.

Il Presidente dott.ssa Linda Arata

